

COMUNE DI BIGNACAVALLIO

PROVINCIA DI RAVENNA

24 MAG 1948

REGOLAMENTO EDILIZIO

deliberato dal Commissario Prefettizio in data 13 giugno 1919
sullo schema proposto da altro Commissario Prefettizio in data
14 giugno 1914, e tenuto conto delle osservazioni del Ministero
dei Lavori Pubblici come alla nota Sottoprefettizia n. 2520 del
28 giugno 1915. Aggiornato per l'articolo 7 come alla delibera
consiliare del 29 maggio 1924.

N. 7151/div.2^a - Visto e approvato dalla Giunta Prov. Ammva.
in seduta 5 agosto 1924;

Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale degli Affari
Generali e dell'Edilizia - Div.3^a n. 4087 di prot.
Visto per l'omologazione - Roma, 12 marzo 1925

Modificato con deliberazione podestarile n. 100/3153 in data
21 settembre 1927 - approvata dalla G.P.A. in seduta del 18
ottobre 1927 - visto n. 13709/div.2^a.

Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia
e dei Porti -
Prot. n. 2915 del 2 dicembre 1927
Visto per l'omologazione - p. Il Ministro : fto Affini

*Modificato con deliberazione consiliare A. 71 del 22 dicembre 1946
resa esecutiva con visto A. 404/dit. IV del 22.1.1947.*

Poi:

*Reg. Edil. e programma di fabbricazione: Arch. Luciano Longiari
Del. Cons. n. 202/15.10.60 Adozione - in vigore 5.12.1963*

COMUNE DI BAGNACAVALLO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo 1°

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1

E' istituita nel Comune una Commissione edilizia, la quale sarà composta di sette membri, scelti fra gli individui abitanti nel Comune notoriamente forniti di cognizioni in materia di tecnica edilizia e di arte.

Alle riunioni della Commissione intervengono con voto consultivo, secondo la rispettiva competenza, il Segretario, l'Ingegnere e l'Ufficiale sanitario.

L'Ingegnere comunale sarà segretario della commissione ed avrà voto consultivo.

La nomina dei sette membri sarà fatta dal Consiglio comunale nella sessione d'autunno.

I membri dureranno in ufficio un biennio e potranno essere riconfermati.

Qualora alcune dei membri venisse a cessare dalle funzioni prima dello scadere del biennio, il Consiglio comunale provvederà alla sua surrogazione.

Il nuovo membro eletto durerà in ufficio sino allo scadere del biennio e potrà parimenti essere riconfermato.

Le funzioni di membro della Commissione sono gratuite.

Art. 2

Per quanto riflette le incompatibilità ed i vincoli di parentela che esistessero fra le persone chiamate a far parte della Commissione si osserveranno le norme stabilite dalla legge per gli Assessori comunali.

Art. 3

La Commissione si adunerà dietro invito del Presidente una volta al mese o ogni qualvolta il bisogno lo richiedesse.

Art. 4

Per la validità delle adunanze della Commissione dovranno essere presenti almeno tre membri compreso il Presidente.

Art. 5

La Commissione ha l'incarico di coadiuvare con parere e preposte l'Autorità municipale nella tutela dell'ornato pubblico e della viabilità e di manifestare il proprio avviso su quanto è sottoposto al suo esame.

Art. 6

La Commissione emetterà il proprio parere sugli affari e sui progetti a lei presentati e regolarmente istruiti dopo sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale. Su questo parere verrà aperta la discussione e le deliberazioni verranno prese a maggioranza relativa di voti. Se qualche membro è comunque interessato nell'affare sottoposto al parere della Commissione medesima, dovrà astenersi dalla votazione.

CAPO II°

DELLE NUOVE COSTRUZIONI E RESTAURI DEI FABBRICATI

Art. 7

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà darne denuncia al Sindaco presentandogli, ove occorra i disegni.

Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia, entro un mese dalla denuncia, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato e contrario a disposizioni di leggi e regolamenti.

Trascorso un mese senza osservazione, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Oltre al capoluogo, il presente Regolamento si applica alle zone appresso specificate :

In prossimità al Capoluogo stesso, dal lato di nord fino al Macello Comunale incluso; dal lato di ovest, la strada provinciale Pieve fino alla chiesa inclusa; dal lato di sud ovest e di sud, la strada Prov. Chiusa sino all'altezza dello stradone della ferrovia, nonchè tale stradone da ambedue i lati, ed il vialetto pedonale e tutta la zona compresa nel piano regolatore di

apliamento adottato dal Comune con deliberazione 29 maggio 1924; indi la Strada Prov. Sinistra Naviglio fino al Molino Nuovo, sempre dai due lati della strada; ad est la strada prov. Albergone fino alla Fornace, e la strada Cogollo fino a m.150 dal ponte sul Canale denominato di S.Domenico. Sono inoltre comprese le strade di circoscrizione attorno alla città, tanto per la zona verso l'interno, quanto per l'altra verso la campagna.

Per la Frazione Villanova, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, oltre la zona del centro, le strade Sottofiume sino alla via Cogollo a sud, l'altra Sottofiume sino a 100 metri a nord del Macello, e la Strada della Chiesa, sino al Cimitero, sempre dai due lati.

Per la frazione di Traversara, sono soggette la zona del Centro, la strada Entirate sino alla casa segnata col n.205 compresa, la Strada Vecchia di Traversara sino alla casa segnata col n.40/a compresa, la Strada delle Torri sino alla Carraia Gaiani, sempre dalle due parti.

Per la Frazione di Glorie si intendono soggette le località della strada Reale dal Ponte sul Lamone alla Villa detta Savoia, dalla sola parte però di sud, poichè la parte di nord cade sotto il Comune di Ravenna, la Via Villanova Glorie dallo sbocco nella Reale fino ai piedi dell'argine del Lamone; ed infine tutta la zona compresa fra le due strade suddette ed il fiume Lamone, sempre dalle due parti.

Art. 8

L'obbligo della regolare domanda incombe pure a chi desideri eseguire iscrizioni o collocare insegne per indicazioni di negozi, caffè, alberghi e simili.

Art. 9

Sarà cura della Commissione allorchè verranno sottoposte le sopra indicate domande di verificare :

- 1°) Se i lavori proposti vengano ad occupare parte del suolo pubblico.
- 2°) Se i muri tuttora esistenti o quelli da costruirsi e

le fondazioni relative diano sufficiente garanzia della loro stabilità.

3°) Quale sarà l'effetto dei lavori in riguardo alla nettezza delle vie, alla comodità del transito in esse, alla pubblica sicurezza ed igiene.

4°) Se il numero delle finestre, la loro ampiezza e quella dei cortili trattandosi di nuove costruzioni, siano tali da corrispondere alle esigenze dell'igiene; e se vi siano le necessarie latrine munite di condotti scaricatori e pozzi neri convenientemente costruiti, in rapporto ai pozzi d'acqua viva.

5°) Se i fabbricati da costruirsi o le variazioni proposte a quelli esistenti siano per apportare deformità artistiche.

6°) Se l'altezza dei nuovi edifici o fabbricati sia in proporzione dei muri laterali e della larghezza della strada antistante, trattandosi di facciate verso la via o piazza: oppure se sia in proporzione della superficie del cortile interno. Di tutto ciò la Commissione farà risultare una dettagliata relazione nella quale farà le osservazioni cui crederà di richiamare il denunciante, e potrà in ogni caso rinunciare i permessi richiesti.

Art. 10

Per quanto riguarda l'altezza degli edifici in confronto all'ampiezza delle vie e cortili, i costruttori dovranno attenersi alle norme seguenti:

Per le vie pubbliche le facciate di nuova costruzione o di case restaurate non potranno avere una altezza superiore al doppio della strada antistante.

Per i cortili l'altezza di ciascun muro non potrà mai essere superiore alla metà della distanza che intercede fra il muro stesso e quello di fronte.

Art. 11

Il personale dell'Ufficio Tecnico è incaricato di controllare se la esecuzione dei lavori di cui sia stata data il nulla osta, proceda di conformità coll'oggetto approvato dalla Commissione, e di provocare dal Sindaco l'immediata sospensione, qualora avesse motivo di ritenere non rispettate le norme del

progette stesso, e quelle delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art? 12

Tutti i fabbricati dovranno avere i muri prospicienti le vie, portici o piazze pubbliche, conservati in perfetto stato di intonaco o di tinteggiatura. Restano eccettuati solo quei muri costruiti in pietra da taglio, in mattoni a pavimento ed appositamente costruiti per rimanere a pietra a vista.

Sono proibite nelle facciate esterne di qualunque fabbricate, le tinte tali da offendere la vista o da ingenerare oscurità.

Art. 13

Non saranno ammesse intonacature e tinteggiature parziali nei muri esterni, ma la tinta e l'intonaco dovranno essere estesi per tutta la superficie del muro stesso, e decorosamente eseguiti. L'Autorità comunale potrà ordinare ai proprietari l'adempimento degli obblighi di cui sopra e l'esecuzione dei lavori di restauro delle facciate entro un determinato periodo di tempo, sotto comminatoria in caso di inadempimento, delle sanzioni e multe di cui appresso.

Art. 14

Le facciate degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie e piazze, dovranno essere collegate colle case attigue senza interstizi e in caso di distacco dovranno uniformarsi alle prescrizioni del codice civile che vieta le intercapedini di misura inferiore ai tre metri.

Capo III°

DELLE BOTTEGHE PORTE E FINESTRE

Art. 15

Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe e porte dovranno aprirsi verso l'interno e non potranno avere alcun sporto, risalto o gradino fuori della linea del muro sul suolo pubblico eccettuati gli sporti autorizzati per la decorazione della medesima. Anche in caso di ristauri o riparazioni di case ed edifici, le porte dovranno essere sempre disposte in modo da aprirsi verso l'interno.

Art. 16

Restano vietate le impannate di tela, di carta etc. a chiusura delle botteghe e finestre verso le vie o piazze.

Le aperture che servono per scaricare fieno, paglia etc. dovranno rimanere chiuse con adatte imposte, decentemente tinte, nè potrà da esse sporgere la benchè minima quantità di fieno o paglia.

CAPO IV°

CAMINI E FUMAIOLI

Art. 17

E' vietato dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai tetti degli edifici e di collocare tubi conduttori del medesimo lungo le pareti prospicienti verso le vie e le piazze.

I tubi precedentemente collocati in tali conformità e che sporgano sul suolo pubblico, dovranno essere rimossi in caso di ristaurò dell'edificio. Restano salve e riservate in ogni caso le disposizioni del Regolamento d'Igiene, e quelle contenute nelle leggi e nei Regolamenti dello Statò per quanto riguarda i camini degli opifici industriali.

CAPO V°

DELLE GRONDAIE E DEI PAVIMENTI DELLE VIE

Art. 18

Ciascun proprietario sarà tenuto a munire il tetto dei propri stabili, nella parte sporgente sopra strade o piazze, di grondaie a perfetta tenuta e dei relativi tubi di scarico.

In tali tubi non si potranno immettere altre acque all'infuori di quelle di pioggia, dove esistono le fogne essi dovranno convogliare le acque negli appositi canali sotterranei essendo vietato lasciare defluire le pluviali sopra terra.

Le grondaie e tubi predetti dovranno essere costantemente conservati in ottimo stato di funzionamento e di manutenzione.

La Commissione Edilizia potrà consigliare la sagomatura delle grondaie.

Art. 19

Nessuno potrà fare riparazioni o variazioni alla forma od al livello dei selciati senza speciale permessa della Giunta.

Trattandosi della nuova costruzione di un selciato e del cambiamento di forme o di livello del medesimo ^{per} conto della Autorità Municipali le spese delle riparazioni occorrenti per tale cagione alle case, gli adattamenti di porte od accessi ai cortili saranno a carico dei proprietari frontisti.

Art. 20

La manutenzione dei selciati dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio sarà secondo le consuetudini qui vigenti a carico dell'Azienda Municipale, i proprietari delle case sovrastanti dovranno però contribuire nella spesa di rinnovazione dei selciati stessi, ogni qualvolta occorra, con una somma pari al costo di una eguale superficie di acciottolato a ciottoli comuni, il rimanente della spesa viene sostenuta dal Municipio al quale pure spetta di scegliere il tipo di pavimentazione e il modo di esecuzione del lavoro.

CAPO VI°

DELL'E ^{art. 21} LATRINE

E' vietata la costruzione di latrine esternamente ai muri verso le vie e le piazze. Le esistenti dovranno essere rimosse nel caso di ristaurò od abbellimento del fabbricato. Non sarà ammessa la costruzione di vasche o pozzi neri, sul suolo pubblico o a distanza minore di quella prescritta dal codice civile (art. 573). Quelli attualmente esistenti dovranno essere soppressi non appena si presenti l'occasione di ristaurarli. Per quanto riguarda le norme costruttive delle latrine, pozzi neri e vasche di scarico si fa richiamo alle disposizioni del vigente regolamento comunale d'igiene.

CAPO VII°

DELLE DEMOLIZIONI, DEI RISTAURI E DELLE COSTRUZIONI DI FABBRICATI

Art. 22

Prima di por mano ai lavori di demolizione, ristaurò, scavo e costruzione di edifici, dovranno essere stabiliti verso il suolo

pubbliche convenienti steccati muniti di lumi agli angoli durante la notte.

Art. 23

In tutte le costruzioni e restauri di case per cui occorra fermar ponti, dovranno questi essere costruiti colla dovuta solidità o fatti con tavole unite, in modo da non lasciar passare tra di esse i frantumi di materiale. Inoltre questi ponti dovranno avere un parapetto o barriera tale da non permettere tra le sue parti il passaggio di persone. Sopra i ponti ed armature in genere non si potranno ammucchiare quantità di materiale eccedenti la portata dei ponti stessi.

Art. 24

I materiali di rifiuto provenienti dalle demolizioni, scavi, etc. dovranno essere trasportati nelle località autorizzate dal Comune, senza che questo debba menomamente concorrere nella spesa, ed in luogo di privata proprietà del costruttore.

Art. 25

Se in seguito a rinnovazione di muro o di intonaco le targhette portanti i nomi delle vie ed i numeri civici venissero per fatto imputabile al costruttore ad essere demoliti, per cura ed a spesa del proprietario stesso ne saranno tosto eseguiti altrettanti nuovi, esattamente conformi alle prescrizioni che saranno a tale effetto impartite dal Sindaco.

Art. 26

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne avviso preventivo al Sindaco, presentando dove occorra il progetto. Il Sindaco, udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 27

Se nel restauro o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il proprietario o chi per esso dovrà darne immediata denuncia al Sin-

daco, il quale potrà ordinare i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione dell'oggetto scoperto.

CAPO VIII°

COSTRUZIONI IN MURATURA

Art. 28

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione ed ogni altro edificio che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alle disposizioni di cui al precedente comma, quando l'Amministrazione comunale competente, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'Autorità tutoria, riconosca che ricorrano speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 29

E' resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati in questo territorio comunale.

Tra le norme tecniche prescritte debbono essere principalmente osservate quelle indicate nei seguenti paragrafi :

a) è vietato costruire edifici sul ciglio e al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici e franosi, o comunque atti a scoscendere;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere

un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche e queste debbono essere preferite anche nelle murature in elevazione.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello del terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su ~~tutti~~ tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro toncini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali

debbono essere costituite da tendini del diametro non inferiore a mm.5 e poste a distanza non superiore a cm. 30;

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate dal Ministero dei LL.PP. per la loro accettazione.

Art. 30

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione agli edifici non rispondenti per struttura, altezza e larghezza delle vie, alle disposizioni del presente Regolamento Edilizio, salvo che si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Così pure è fatto obbligo ai proprietari, venute il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute in questo medesimo regolamento.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzioni debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi del R.D. 29 luglio 1933 n.1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e di Kg. 2000 per centimetro quadrato rispettivamente per

I lavori debbono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

Art. 31

In relazione alle disposizioni contenute nella circolare della Prefettura in data 15 febbraio 1938 n. 1995, il divieto delle costruzioni di case civili a struttura di cemento armato è esteso anche agli altri edifici a più di cinque piani.

Art. 32

Non si dovranno costruire edifici di un numero di piani superiore a quello indicato nell'articolo precedente.

Art. 33

E' fatto divieto assoluto dell'uso del ferro nelle cancellate, infissi, chiostrini, ringhiere, pavimentazioni stradali e parapetti, ed in qualsiasi altra applicazione ove sia possibile sostituire il ferro con prodotti naturali o sintetici di fabbricazione nazionale.

Art. 34

Celoro che intendono fare nuove costruzioni nel territorio di questo Comune, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene comunali.

La domanda di autorizzazione, che deve essere redatta su carta munita di competente bollo, similmente agli allegati se ve ne fossero, ed accompagnata da altro foglio pure in bollo per la concessione ~~governativa~~ amministrativa corrispondente, deve contenere il cognome e nome e paternità del richiedente, l'indirizzo ed ogni altra indicazione necessaria, nonché la elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre le altre formalità richieste dal presente regolamento.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento Edilizio, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, che

devrà essere notificata al proprietario dello stabile nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengano preseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e di quelle maggiori contenute nel presente regolamento. L'ordinanza del Podestà a carattere di provvedimento definitivo.

Art. 34 bis

La struttura in cemento armato è esclusa anche per edifici superiori a cinque piani i quali potranno essere eseguiti in muratura ordinaria, in laterizio o con altri materiali il cui impiego garantisca la stabilità delle costruzioni stesse.

Per i solai, ove non si possano adottare altri sistemi, è consentito l'uso di solai misti con laterizi di alto spessore in modo da ridurre al minimo l'impiego del ferro resistente a tensione.

Nella costruzione dei cordoli di marcapiano e di gronda può essere sostituito il cemento armato con ricorsi di quattro filari di mattoni e malta di cemento.

Gli architravi di cemento armato o di ferro potranno essere sostituiti con efficacia con architravi in legno e sovrapposti archi di scarico.

Gli infissi in ferro devono essere assolutamente vietati e per essi deve essere usato il legno od altri prodotti sintetici di produzione nazionale.

Le cancellate, le ringhiere di ferro etc. devono parimenti essere sostituite con altre strutture.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI, CONTRAVVENZIONI ETC.

Art. 35

Le opere per l'esecuzione delle quali è fissato un termine pe

rentorio, dovranno prima della scadenza del termine, essere ultimate. In caso contrario il Sindaco potrà farle eseguire d'ufficio, previa decisione dell'Autorità Giudiziaria, sentiti gli interessati a loro spese.

Art. 36

I contravventori al presente regolamento, quando il loro fatto non cada sotto altra sanzione penale giusta le leggi ed i regolamenti generali, saranno puniti colle pene di cui agli articoli 226 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n.148. Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrate la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli articoli 153 della legge stessa, e 378 della Legge sui lavori pubblici.

Art. 37

La vigilanza per l'esecuzione del presente Regolamento è commessa dal Sindaco od a chi ne fa le veci, all'Ufficio Tecnico ed agli Agenti municipali.

Art. 38

Il Presente Regolamento debitamente approvato sarà posto in esecuzione per tutto il Comune quindici giorni dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 39

Restano abrogate tutte le disfermi; e contrarie disposizioni contenute in altri regolamenti precedenti.

IL PODESTA'

fte A. Gagliardi

Il Segretario Comunale

f. Dr. Guido Pellini

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale
dell'Edilizia e dei Perti -

Div. IV^a n. 2915 di prot.

Roma, 2 dicembre 1927

Visto per l'omologazione.

p. Il Ministro ; fte Affini
